

DECISIONE (UE) 2023/1335 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽²⁾,

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ⁽³⁾,

visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

- (1) L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
- (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
- (3) I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 ⁽⁴⁾ scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell'EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).

